

**DECISIONE 2014/860/PESC DEL CONSIGLIO****del 1° dicembre 2014****che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/725/PESC <sup>(1)</sup>, che ha modificato e prorogato la decisione 2012/173/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) In linea con i risultati del riesame del centro operativo dell'UE, occorre prorogare il mandato fino a dicembre 2016. Ciò dovrà altresì consentire di disporre di un periodo di tempo per preparare la transizione delle funzioni e delle risorse di coordinamento e di pianificazione del centro operativo dell'UE in maniera permanente alle strutture del SEAE/PSDC nel contesto del processo di riesame del SEAE che sarà condotto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), tenendo debito conto del quadro istituzionale e delle procedure applicabili. Non dovrebbe essere necessaria una ulteriore proroga del mandato dopo tale transizione. Ogni futura nuova entità all'interno delle strutture SEAE/PSDC che svolge funzioni di supporto del coordinamento e della pianificazione dovrebbe quindi avere un nome diverso che riflette tale ruolo. Nel periodo transitorio, il centro operativo dell'UE dovrebbe estendere le sue funzioni di supporto del coordinamento e della pianificazione in ambito civile e militare e assumere una maggiore responsabilità geografica per la regione del Sahel, all'interno delle risorse e del tetto di personale stabiliti. Qualsiasi espansione geografica oltre la regione del Sahel dovrebbe necessitare di un distinto accordo del CPS.
- (3) È opportuno, pertanto, modificare e prorogare di conseguenza la decisione 2012/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2012/173/PESC è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel»;

- 2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il centro operativo dell'UE sostiene le missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor e l'operazione Atalanta di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Corno d'Africa, nonché le missioni PSDC EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali nella regione del Sahel.»;

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/725/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2012/173/PESC sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 39).

<sup>(2)</sup> Decisione 2012/173/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, sull'attivazione del centro operativo dell'UE per le missioni e l'operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d'Africa (GUL 89 del 27.3.2012, pag. 66).

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

### **Mandato e compiti**

1. Il centro operativo dell'UE fornisce sostegno nel campo della pianificazione operativa e dello svolgimento delle missioni e dell'operazione PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel al fine di aumentare l'efficienza, la coerenza e le sinergie della PSDC in entrambe le regioni. In questo contesto, il centro operativo dell'UE facilita lo scambio di informazioni, migliora il coordinamento e rafforza le sinergie tra sfera civile e militare.

2. Il centro operativo dell'UE svolge i compiti seguenti:

- a) fornire sostegno diretto al comandante civile dell'operazione per la pianificazione operativa e condurre le missioni civili nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel, sfruttando le sue competenze specializzate in materia militare e di pianificazione;
- b) fornire sostegno ai comandanti militari delle missioni e dell'operazione nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel;
- c) fornire, su richiesta, sostegno alla direzione "Gestione delle crisi e pianificazione" (CMPD) nella sua pianificazione strategica per le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel;
- d) facilitare l'interazione fra le rispettive missioni e l'operazione PSDC e le strutture situate a Bruxelles. In relazione a "addestrare ed equipaggiare" i casi pilota in Mali e in Somalia, il centro operativo dell'UE può utilmente dare supporto ad un meccanismo di coordinamento funzionale, in vista del suo piano di attuazione;
- e) facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra le missioni e l'operazione PSDC nel Corno d'Africa, nel contesto della strategia per il Corno d'Africa e in collegamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa e l'inviato speciale dell'Unione europea per la Somalia;
- f) facilitare il coordinamento e migliorare le sinergie tra le missioni PSDC nella regione del Sahel, nel contesto della strategia per il Sahel e in collegamento con l'RSUE per il Sahel.

3. Le modalità di esecuzione del mandato e dei compiti sono definite in un piano di attuazione da presentare al CPS e soggetto a riesame.»;

4) l'articolo 3 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 1 bis sono sostituiti dal seguente:

«1. A norma dell'articolo 38 del trattato, il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni relative alla nomina del capo del centro operativo dell'UE.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il capo del centro operativo dell'UE è competente per rispondere alle richieste rivolte al centro operativo dell'UE dal comandante civile dell'operazione, dai comandanti dell'operazione e delle missioni delle missioni PSDC nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel e dal CMPD. Assicura il corretto funzionamento del centro operativo dell'UE e coordina l'uso efficiente delle sue capacità. La responsabilità definitiva per i documenti di pianificazione operativa e le decisioni sullo svolgimento delle missioni e dell'operazione spetta al comandante civile dell'operazione e ai rispettivi comandanti delle missioni e dell'operazione nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro i limiti della propria responsabilità il capo del centro operativo dell'UE riferisce periodicamente al CPS e all'EUMC, secondo necessità.»;

5) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il centro operativo dell'UE impiega personale distaccato dagli Stati membri e messo a disposizione dall'EUMS. Le pertinenti cellule di collegamento e sostegno delle missioni e dell'operazione militari nel Corno d'Africa e nella regione del Sahel sono integrate nel centro operativo dell'UE, fatte salve le attuali catene di comando.»;

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Le risorse umane messe a disposizione del centro operativo dell'UE coprono tutte le competenze militari necessarie per attuare correttamente il suo mandato e compiti, sulla base di un piano di attuazione»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutto il personale deve rispettare i principi di sicurezza e le norme minime stabilite dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (\*)

(\*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;

6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

#### **Misure organizzative**

Il centro operativo dell'UE è organizzato in base a responsabilità funzionali e geografiche corrispondenti ai requisiti per le missioni e l'operazione PSDC che esso sostiene.»;

7) l'articolo 8 è soppresso;

8) all'articolo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica dal 23 marzo 2012 fino al 31 dicembre 2016.».

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. LORENZIN

---